

# Nell'ipotesi di nuovo metodo scientifico, è ammissibile l'istanza di revisione

---

Corte di cassazione, Sezione I, sentenza 13 aprile 2011, n. 15139 - Pres. Di Tomassi; Rel. Cassano

*La novità della prova scientifica può essere correlata all'oggetto dell'accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali. Il vaglio di novità della prova scientifica in sede di revisione si articola in cinque diversi momenti: a) l'apprezzamento della innovazione del metodo introdotto; b) la valutazione della sua scientificità; c) l'applicazione del nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pregresse conoscenze, nel processo già celebrato; d) il giudizio di concreta novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo; e) la loro valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo scopo di stabilire se essi sono idonei a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta.*

---

1. Con ordinanza del 16 luglio 2010 la Corte d'appello di Trento dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta il 27 maggio 2010 da S.G., condannato con sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia alla pena dell'ergastolo in relazione ad una serie di reati, fra i quali i delitti di rapina e di omicidio commessi in [omissis] nell'aprile del 1993.

La Corte, richiamate le precedenti, analoghe istanze di revisione – l'ultima delle quali valutata e dichiarata inammissibile con ordinanza del 18 novembre 2009 – evidenziava che la prova considerata “nuova” dalla difesa (consulenza tecnica antropometrica svolta dal consulente di parte sul DVD estrapolato dall'originale supporto VHS, contenente le riprese filmate della rapina commessa) non poteva, in realtà, essere considerata tale, in quanto era già stata considerata e valutata nell'ambito del giudizio di merito dalla Corte d'assise d'appello di Venezia che, nel respingere la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, aveva osservato che la perizia antropometrica, richiesta dalla difesa di G., non avrebbe potuto dare risultati certi a causa delle cattive condizioni del filmato della rapina che avrebbe dovuto essere utilizzato come termine di raffronto.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, G., il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta erronea applicazione dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Osserva, in proposito, che la Corte territoriale, in violazione dei limiti dettati dall'art. 634 cod. proc. pen., ha effettuato in sede preliminare una non consentita valutazione nel merito, escludendo che la consulenza tecnica di parte avesse potuto utilizzare immagini migliori rispetto a quelle acquisite, negando la possibilità di potere svolgere un accertamento tecnico

sulle immagini già acquisite (non valutabili né leggibili secondo le precedenti decisioni), sminuendo, infine, immotivatamente il risultato della consulenza di parte ritualmente prodotta a sostegno della domanda.

3. All'udienza del 25 febbraio 2011, fissata per la trattazione del procedimento in camera di consiglio, il Collegio riservava la decisione all'8 marzo 2011 ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. pen., attesa l'importanza della questione da decidere.

*Osserva in diritto.*

Il ricorso è fondato.

1. La revisione costituisce un'impugnazione straordinaria che può essere esperita in ogni tempo in presenza di "prove nuove" che, sole o unitamente a quelle già valutate, siano idonee a far sorgere quanto meno un ragionevole dubbio, tale da imporre la pronuncia di una sentenza di proscioglimento.

Con riferimento alla prova scientifica, la richiesta di revisione può essere giustificata con la sopravvenienza di nuovi elementi che richiedono un accertamento di tipo tecnico oppure – come nel caso di specie – con la domanda di espletamento di una consulenza tecnica o di una perizia su reperti già valutati nel processo concluso. Secondo un indirizzo giurisprudenziale più risalente, in quest'ultima ipotesi non può mai parlarsi di "prova nuova", in quanto si tratta di effettuare una diversa e nuova valutazione tecnico-scientifica di dati già apprezzati dal perito e dal giudice e, quindi, di compiere un'attività esulante dalla natura e dalle finalità proprie dell'istituto della revisione. Le nuove valutazioni rischiano di risolversi esclusivamente in apprezzamenti critici di elementi già conosciuti e valutati nel giudizio e, in quanto tali, sono inammissibili, perché si pongono in contrasto col principio della improponibilità per il giudizio di revisione di diverse e nuove valutazioni di dati acquisiti al processo, conosciuti e valutati (cfr. Sez. I, 21 settembre 1992, n. 5392; Sez. II, 12 dicembre 1994, n. 5494; Sez. I, 23 febbraio 1998, n. 1095). Questo orientamento esegetico si fonda innanzitutto su una concezione positivista della scienza intesa come insieme di conoscenze complete, certe, uniche. Esso rifiuta l'idea che nella nozione di scienza sia insito il concetto di fallibilità, di relatività, di evoluzione; rifugge il metodo della smentita e della falsificabilità, nonché la ricerca e la valutazione di altre differenti ricostruzioni del fatto storico al fine di dimostrare che le alternative non sono ragionevolmente configurabili; non accetta la prospettiva che l'utilizzazione di un diverso metodo, pur se applicato agli stessi elementi, possa produrre esiti affatto diversi; rifugge la dimostrazione dell'applicabilità di leggi scientifiche alternative che diano al fatto provato una spiegazione differente. Ad esso si accompagna la preoccupazione di una inconciliabilità logica tra le esigenze di certezza e di stabilità proprie dell'accertamento effettuato nel processo penale e assicurate dal giudicato e le finalità gnoseologiche della scienza, contraddistinta, per sua stessa natura, dalla incompletezza e provvisorietà delle acquisizioni conoscitive raggiunte.

Un secondo e più recente orientamento esegetico, sviluppatosi in coerenza con le indicazioni provenienti, da un lato, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e, dall'altro, dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. Un. 26 settembre 2001, n. 624) osserva, invece, che, ai fini del giudizio di revisione, deve essere riconosciuto il carattere di novità alle prove che comunque

non abbiano formato oggetto di valutazione giudiziale, essendo irrilevante la loro mera acquisizione agli atti del processo. In tale prospettiva si osserva che la necessità di nuovi accertamenti peritali può rendere ammissibile la richiesta di revisione non solo quando riguardi nuove sopravvenienze fattuali, ma anche quando sia motivata dall'impiego di nuove tecniche e conoscenze scientifiche su dati già acquisiti (Sez. I, 6 ottobre 1998, n. 4837; Sez. VI, 11 aprile 1999, n. 1155; Sez. I, 31 ottobre 2002, n. 13001; Sez. VI, 15 aprile 2003, n. 26734). Ciò comporta, quindi, che anche il giudizio di revisione debba confrontarsi con la nuova prova scientifica per tale dovendosi intendere il mezzo ad efficacia dimostrativa che utilizza la legge scientifica per accertare il fatto ignoto ed è preordinato a procurare, nell'ambito di un procedimento che coinvolge le parti in un serrato contraddittorio tecnico, un sapere al giudice in relazione ad un'evenienza di cui non gli è più possibile la diretta percezione.

Alla stregua di questa diversa impostazione, quindi, la novità della prova scientifica può essere correlata all'oggetto stesso dell'accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali. In questo secondo caso al giudice spetta stabilire se il "nuovo metodo" applicato alle emergenze processuali già acquisite sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati così conseguiti, o da soli o insieme con le prove già valutate, possano far sorgere il ragionevole dubbio della non colpevolezza della persona di cui è stata affermata la penale responsabilità con una sentenza passata in giudicato.

Sulla base delle considerazioni sinora svolte è possibile affermare che il vaglio, da parte del giudice, della novità della prova scientifica in sede di revisione si articola in cinque diversi momenti: a) l'apprezzamento della novità del metodo introdotto; b) la valutazione della sua scientificità; c) l'applicazione del nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pregresse conoscenze, nel processo già celebrato; d) il giudizio di concreta novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo; e) la loro valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo scopo di stabilire se essi sono idonei a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta.

2. Il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione di questi principi sotto diversi profili.

Innanzitutto ha ommesso di effettuare la valutazione giudiziale in ordine alla novità della prova scientifica introdotta dalla difesa distinguendo le diverse fasi in precedenza descritte.

In secondo luogo ha sovrapposto la nozione di oggetto della prova (le immagini contenute nell'originario filmato della rapina) con quella di novità del metodo successivamente sperimentato per: a) trasporre le immagini in forma digitale e, quindi, in forma più nitida; b) leggere il filmato così ottenuto mediante l'utilizzo di sistemi tecnici più moderni; c) effettuare una consulenza antropometrica fondata sull'esame comparato delle immagini contenute nell'originaria videocassetta in sequestro, nel filmato trasposto su cd rom, nei fotogrammi acquisiti dalla Questura di Vicenza.

Infine, non ha correttamente effettuato il giudizio di ammissibilità della domanda nel rispetto degli artt. 631 e 634, comma 1, cod. proc. pen.

3. A tale ultimo proposito il Collegio osserva che, alla luce del mutato quadro normativo, nella fase preliminare del giudizio alla Corte d'appello spetta valutare se gli elementi adottati

dalla parte, per gli aspetti di congruenza e di non manifesta infondatezza, che condizionano radicalmente la stessa ammissibilità della domanda e del relativo giudizio (artt. 631 e 634.1 cod. proc. pen.), siano potenzialmente idonei nella loro obiettività a dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento anche sotto il profilo di un “dubbio ragionevole” circa la colpevolezza del condannato a causa dell’insufficienza, dell’incertezza o della contraddittorietà delle prove d’accusa. Una conclusione del genere è avvalorata dal chiaro tenore letterale dell’art. 631 cod. proc. pen., che esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie di cui all’art. 530, comprese quelle di cui ai commi 2 e 3 ispirate al canone di garanzia *in dubio pro reo* (Corte cost., 5 luglio 1991, n. 311; Sez. I, 12 maggio 2004, n. 25678; Sez. I, 4 ottobre 2007, n. 41804; Sez. I, 17 giugno 2008, n. 29486; Sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 2437; Sez. II, 11 novembre 2009, n. 44724).

La delibazione prognostica, proprio per la sua intrinseca natura e connotazione, non può tuttavia tradursi in un’approfondita valutazione probatoria dei fatti e in un’illegittima anticipazione del conclusivo giudizio di merito, che va effettuato con le garanzie del contraddittorio ed alla stregua di una dimostrazione di fondatezza delle ragioni poste a base della domanda secondo la più ampia regola liberatoria stabilita dall’art. 631, in riferimento a tutte le fattispecie assolutorie stabilite dall’art. 530 c.p.p.

4. Il percorso argomentativo della decisione impugnata, oltre a non rispettare i limiti del giudizio preliminare di ragionevole previsione di incongruenza e manifesta infondatezza della prospettazione difensiva (che deve risultare evidente, chiaramente non controvertibile e immediatamente percepibile, senza che siano necessari particolari approfondimenti, com’è proprio di una delibazione preliminare), è contraddistinto da manifesta illogicità, quanto alla valutazione di inconsistenza dei dati probatori offerti dal ricorrente e perciò di inidoneità della prospettata consulenza antropometrica a ribaltare l’originario costruito accusatorio. La novità della prova addotta dalla difesa è stata esclusa sulla base del contenuto dell’ordinanza con la quale la Corte d’appello aveva in precedenza respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, evidenziando le cattive condizioni del filmato della rapina da utilizzare come termine di raffronto.

Al contempo non è stata fornita alcuna compiuta risposta alla “nuova” prova indicata dalla difesa, tenuto conto dell’avvenuta trasposizione digitale delle immagini in base a nuove metodiche e dell’acquisizione di fotogrammi, in precedenza non esaminati, presso la Questura di Vicenza, astrattamente idonei a fungere da elementi di comparazione rispetto al filmato contenuto nella cassetta in sequestro.

Infine, dall’altro, con evidente antinomia rispetto alla prima delle affermazioni in precedenza illustrate, la Corte ha argomentato che la consulenza antropometrica era già stata valutata nell’ambito del giudizio di merito.

Sulla base di quanto sinora esposto la Corte ritiene che i motivi di ricorso siano fondati, in quanto la prova indicata come “nuova” nella domanda di revisione, diretta a sostenere un’alternativa ipotesi ricostruttiva del fatto, è potenzialmente idonea ad inficiare quella ritenuta invece valida dalla sentenza di condanna del ricorrente.

[omissis]

ADA FAMIGLIETTI

Ricercatore di Procedura penale, Università di Roma - "Tor Vergata"

## Nuova prova scientifica e giudizio di revisione

### *New scientific evidence and revision judgment*

(Peer reviewers: Prof. Novella Galantini, Prof. Sergio Lorusso)

---

In materia di istanza di revisione basata su nuove prove scientifiche, la Corte di cassazione sposta l'asse del filtro di ammissibilità dall'oggetto di prova al metodo utilizzato, identificando ben cinque momenti valutativi nell'esame preliminare della domanda. I profili critici si annidano sulla delibazione preliminare di ammissibilità; inevitabilmente, a fronte dello sviluppo di nuove metodologie sempre più precise e sofisticate, un diniego ingiustificato alla richiesta di revisione del processo, compiuto nell'assenza del contraddittorio, finisce per tradirne la finalità di giustizia sostanziale.

*In matter of revision request established on new scientific evidences, the Supreme court entitled to quash a judgment moves the eligibility filter from the test object to the utilized method, identifying five judgment steps in the preliminary examination of the question. The critical profiles nestle on the preliminary deliberation of admissibility; unavoidable, in view of development of new methods ever more precise and advanced, an unjustified denial to the trial revision request, conducted in contradictory absence, betrays the aim of substantial justice.*

---

#### Nuovi metodi scientifici e procedimento di revisione

La Corte di cassazione torna sul tema delle nuove prove nel giudizio di revisione, affermando la possibilità di utilizzare metodi o tecniche scientifiche innovative ai fini dell'emersione di un ragionevole dubbio prodromico di un proscioglimento del condannato.

È noto, infatti, che fra i casi di revisione, mezzo di impugnazione straordinario attivabile in ogni tempo a favore del condannato, figura quello concernente nuove prove, che, sole o unite a quelle già valutate, possano condurre ad un proscioglimento, secondo quanto previsto dall'art. 631 c.p.p.

In tempi di spostamento sempre più incessante del baricentro processuale verso la

prova scientifica<sup>1</sup>, il risultato interpretativo raggiunto dai giudici di legittimità nella sentenza in esame rappresenta un'interessante acquisizione, che ribalta alcuni dei punti fermi maturati in passato dalla giurisprudenza. Se, infatti, una certa uniformità esegetica caratterizza l'ipotesi della sopravvenienza di nuovi elementi che necessitano di accertamenti di tipo tecnico<sup>2</sup>, ancora controversa è la trama interpretativa sull'ammissibilità dell'istanza di revisione diretta ad ottenere una perizia o una consulenza tecnica su dati già valutati nel processo giunto alla sentenza definitiva di condanna, oggetto specifico della decisione in commento. Nella specie, l'istanza di revisione, dichiarata inammissibile dalla Corte di appello, aveva ad oggetto una consulenza tecnica antropometrica svolta su un supporto DVD, estrapolato da un originale filmato in VHS.

In materia, si registrano due indirizzi interpretativi nettamente contrapposti; da un lato, un orientamento secondo cui non costituisce prova nuova una diversa valutazione

tecnico-scientifica di dati già stimati, in quanto si tradurrebbe in un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e deliberate nel procedimento<sup>3</sup>. Le matrici culturali di tale linea di pensiero vanno rintracciate, in linea di fondo, nell'intangibilità del giudicato e nell'impossibilità di ripetere il giudizio *sine die*, a presidio della stabilità delle decisioni giudiziarie; in secondo luogo, nell'asserita natura della perizia<sup>4</sup> come mezzo di prova neutro<sup>5</sup>, sottratto alla disponibilità delle parti le quali, pertanto, ad essa difficilmente potrebbero affidarsi per la richiesta di revisione; infine, nel ridurre la prova peritale a semplice mezzo di (ri)valutazione dei dati, incompatibile con l'idea che la revisione è inammissibile se fondata su una diversa modalità ricostruttiva di elementi già vagliati<sup>6</sup>.

A questo orientamento si è contrapposto un indirizzo meno rigoroso, secondo cui la richiesta di revisione deve considerarsi ammissibile, oltre che nel caso di nuove emergenze fattuali sulle quali verte l'indagine peritale, anche quando l'accertamento è basato

<sup>1</sup> In argomento, Canzio, *Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale*, *Dir. pen. proc.*, 2003, 1193; Conti, *Scienza e processo penale: dal procedimento probatorio al giudizio di revisione*, De Cataldo Neuburger (a cura di), *Linee guida per l'acquisizione della prova scientifica nel processo penale*, Padova, 2010, 153; Tonini, *Prova scientifica*, Spangher (a cura di), *Procedura penale, Dizionari sistematici*, Milano, 2008, 380.

<sup>2</sup> Al riguardo, Conti, *Scienza e processo penale*, cit., che propone l'esempio della macchia di sangue scoperta dopo la sentenza irrevocabile.

<sup>3</sup> Cass., sez. II, 14 maggio 2009, n. 25577, *CED Cass.*, 244152; Cass., sez. I, 22 settembre 2010, n. 36224, *inedita*, entrambe in materia di revoca della confisca definitiva di prevenzione, che, secondo i giudici di legittimità, si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna.

<sup>4</sup> In materia, Scalfati, *Perizia (dir. proc. pen.)*, *Enc. giur.*, XXIII, 1997; Id., *Consulenza tecnica (dir. proc. pen.)*, *Enc. giur.*, 1997, VIII.

<sup>5</sup> Cass., sez. V, 30 aprile 1997, n. 6074, *Giust. pen.*, 1998, III, 309, secondo cui il diritto alla controprova non può avere ad oggetto l'espletamento di un mezzo di prova per sua natura neutro come la perizia, che non è classificabile né a carico né a discarico dell'accusato, essendo sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità. Analogamente, Cass., sez. VI, 26 novembre 1996, n. 275, *CED Cass.*, 206894.

<sup>6</sup> Cass., sez. I, 21 settembre 1992, C., *Cass. pen.*, 1994, 1314; Cass., sez. III, 14 settembre 1993, n. 1875, *CED Cass.*, 196273; Cass., sez. II, 12 dicembre 1994, n. 5494, *ivi*, 201111; Cass., sez. I, 23 febbraio 1998, n. 1095, *Cass. pen.*, 1999, 1216, quest'ultima relativa alla richiesta di una c.d. "superperizia" sul DNA che avrebbe consentito, secondo l'istanza, accertamenti più sofisticati sul reperto sanguigno, tali da poter escludere il suo coinvolgimento nell'omicidio.

su nuove metodologie scientifiche<sup>7</sup>. Il salto interpretativo è dato dall'applicazione, ai fini del vaglio di ammissibilità dell'istanza, di tecniche accreditate e rese pienamente attendibili dalla condivisione e accettazione della comunità scientifica, dato che soltanto tale condizione conferisce un tasso di ragionevole affidabilità ai risultati della nuova indagine.

È da sottolineare, peraltro, come nella giurisprudenza statunitense il criterio basato sul "consenso della comunità scientifica" sia stato superato nel 1993 dalla sentenza Daubert, che rappresenta una pietra miliare in materia di ammissione della prova scientifica. Con tale decisione, infatti, sono stati enunciati i criteri secondo cui il giudice deve valutare la scientificità ed affidabilità del metodo utilizzato, dati da: a) verificabilità del criterio; b) falsificabilità della teoria di riferimento; c) diffusione del metodo in riviste specializzate, in modo da essere controllabile; d) indicazione del tasso di errore. In tal modo, il giudice diventa *gatekeeper*, ossia guardiano del metodo,

valutandone la sua scientificità, così superando il tradizionale indice di accettazione della comunità scientifica<sup>8</sup>.

## Evoluzione interpretativa: dall'oggetto di prova al metodo

In materia di nuove prove scientifiche nel giudizio di revisione, influisce significativamente sia la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>9</sup>, sia l'individuazione della categoria dei *nova* ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione<sup>10</sup>. La distinzione, infatti, fra *noviter repertae* e *noviter productae* è stata, da sempre, uno dei temi maggiormente dibattuti sia in dottrina sia in giurisprudenza, culminato con il noto principio secondo cui per prove nuove rilevanti, ai fini dell'ammissibilità della revisione, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche

<sup>7</sup> Cass., sez. V, 14 maggio 1997, n. 1976, *Cass. pen.*, 1998, 901; Cass., sez. I, 6 ottobre 1998, n. 4837, *Giust. pen.*, 1999, III, 321. Si v., altresì, App. Brescia, sez. I, 1 marzo 2005, *Foro ambr.*, 2005, 296.

<sup>8</sup> Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579, 113, S. Ct. 2786, 1993, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1996, 219 ss., con il commento di Taruffo, *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*.

<sup>9</sup> Corte e.d.u., 13 ottobre 2005, *B. c. Italia*, (§ 62-65), *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, 284; Corte e.d.u., 12 gennaio 2006, *M. c. Malta*, in tema di disconoscimento di paternità basato su un test del DNA. Al riguardo, Canzio, *Revisione del processo: gli effetti del sopraggiungere di nuove prove rese possibili dal progresso scientifico*, Balsamo-Kostoris (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, 2008, 479; Scalfati, *Libertà fondamentali e accertamento giudiziario: la revisione del processo a seguito di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Di Chiara (a cura di), *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, Torino, 2003, 447.

<sup>10</sup> Cass., sez. un., 26 settembre 2001, n. 624, *Foro it.*, 2002, II, 461. Su tale decisione: D'Orazi, *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Padova, 2003, 455; Lonati, *Sul criterio per la definizione di prova "nuova" in vista del giudizio di revisione*, *Cass. pen.*, 2002, 3180; Monastero, *Revirement delle Sezioni Unite: la prova non valutata legittima una richiesta di revisione*, *Cass. pen.*, 2002, 2009; Moscarini, *Novum probatorio ed error in procedendo nel sistema delle impugnazioni penali*, *Dir. pen. proc.*, 2004, 631; Id., *L'omessa valutazione della prova favorevole all'imputato*, Padova, 2005, 95; Scalfati, *L'ammissibilità della revisione e la "prova nuova" dopo l'intervento delle Sezioni Unite*, *Dir. pen. proc.*, 2002, 495. Le aperture della giurisprudenza in materia di revisione, tese a colmare le ristrettezze di una disciplina ancorata al mero controllo testuale della motivazione nel giudizio *de legitimitate*, sono state fronteggiate con la possibilità di censurare, già con le impugnative ordinarie, l'omessa valutazione della prova favorevole all'imputato: si allude alla riscrittura dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. ad opera dell'art. 8, l. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove emerge un collegamento fra l'introduzione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e l'ampliamento del sindacato di legittimità.

quelle non acquisite nel precedente giudizio, ovvero acquisite, ma non valutate neppure implicitamente, ossia *noviter cognita*<sup>11</sup>.

La decisione in commento aderisce a quest'ultima linea interpretativa, con un significativo salto culturale, superando la concezione positivistica di una scienza completa e infallibile: se la scienza è per sua stessa definizione incompleta e provvisoria<sup>12</sup>, la scoperta di un nuovo metodo o tecnica, idonei a consentire l'emersione di un ragionevole dubbio tale da condurre al proscioglimento del condannato, obbliga a ritenere ammissibile la richiesta di revisione.

Certo, si palesa il rischio che, in tal modo, il giudice resta schiacciato dalla centralità della prova scientifica, come mero spettatore di un partita che sarà poi decisa dagli esperti, periti o consulenti; ma il pensiero manifestato dalla Corte di cassazione è quello di attribuire all'organo giudicante la scelta consapevole di stabilire se il nuovo metodo, applicato alle emergenze processuali già acquisite, è in concreto produttivo di effetti diversi e, se i risultati così ottenuti, sono in grado di insinuare il ragionevole dubbio della non colpevolezza del condannato.

E così, l'asse dell'ammissibilità della revisione, quando la richiesta è basata su nuove prove scientifiche, si sposta dall'oggetto di

prova al metodo utilizzato; qui la Corte percepisce l'ampiezza di prospettive che scaturisce dal principio e lo circoscrive, invocando ben cinque stadi valutativi del metodo allegato con la domanda: l'apprezzamento della sua novità; la valutazione del grado di scientificità; l'applicazione del nuovo metodo alle risultanze probatorie già vagliate nel processo già celebrato; il giudizio di effettiva novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo; la loro valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio, al fine di verificare la loro idoneità a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta<sup>13</sup>. In ordine a ciascuno di detti momenti, spetta alla Corte d'appello l'impervio compito di verificare la solidità dei metodi utilizzati e la loro capacità dimostrativa a far assolvere il condannato, ai sensi dell'art. 631 c.p.p.<sup>14</sup>.

### Contenuto dell'istanza di revisione ai fini della richiesta di nuova prova scientifica

Limitatamente al contenuto della richiesta di revisione, ferma la necessità di indicare specificamente le ragioni e le prove che la giustificano (art. 633, comma 2, c.p.p.), è facoltà delle parti corroborarla di tutti gli allegati

<sup>11</sup> Secondo la felice intuizione di Moscarini, *L'omessa valutazione della prova*, cit., 87, per il quale tale ipotesi costituisce un *error in procedendo*, censurabile in sede di legittimità alla stregua dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. e, dunque, non quale caso di revisione. Si tratta, però, di un risultato interpretativo superato dalla modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. effettuata dall'art. 8, l. 20 febbraio 2006, n. 46.

<sup>12</sup> Del resto, anche le leggi scientifiche universali possono essere sempre soggette a falsificazione e, pertanto, sottoposte a controllo giurisdizionale; per queste riflessioni, Dominioni, *La prova penale scientifica*, Milano, 2005, 115 ss.; Bettiol, *Ammissibilità del procedimento indiziario ai fini della ricostruzione del nesso causale*, *Dir. pen. proc.*, 2006, 1547.

<sup>13</sup> In dottrina, per queste considerazioni, Conti, *Scienza e processo penale*, cit.

<sup>14</sup> In passato, già Cass., sez. II, 17 ottobre 2003, n. 834, *CED Cass.*, 208464, aveva affrontato il tema della perizia eseguita con metodo computerizzato su fotogrammi di telecamera a circuito chiuso della banca oggetto di rapina, finalizzata alla selezione e al confronto delle immagini insieme alla comparazione foto-antropometrica fra i tratti somatici dei rapinatori e quelli degli imputati, sulla base di tecniche geometriche e matematiche, e con l'ausilio di strumenti informatici.

necessari alla sua ammissibilità, fornendo, se necessario, pubblicazioni scientifiche, relazioni di consulenti di parte o memorie, a conforto dell'istanza presentata sulla base di nuove prove. Si tratta, a ben vedere, di una possibilità e non di un obbligo vero e proprio, per evitare "pericolosi rigorismi" formali<sup>15</sup>; pertanto, potranno costituire fondamento della richiesta di revisione anche le risultanze e documentazioni dell'attività di investigazione difensiva, attesa la loro spendibilità per l'impugnazione straordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 327-bis c.p.p.<sup>16</sup>. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che la facoltà del difensore di svolgere attività investigative, finalizzate al giudizio di revisione, deve essere esercitata nelle forme di cui all'art. 391-bis c.p.p., a pena di inutilizzabilità dei risultati<sup>17</sup>. È stato, in particolare, specificato che non rappresentano prove "nuove" gli elementi desumibili da ulteriori indagini difensive, quando siano posti a fondamento di elaborati tecnici basati su acquisizioni scientifiche non effettivamente innovative e insuscettibili di fornire risultati idonei a superare i criteri di valutazione adottati nel precedente giudizio<sup>18</sup>. Conseguentemente, nel-

l'ipotesi di richiesta di revisione basata sull'applicazione di nuove tecniche adottate in relazione a reperti già noti, sarà onere della parte dimostrare che si tratta di un metodo precedentemente non utilizzato o escluso, anche a causa dell'assenza di un sufficiente margine di falsificabilità e/o di affidabilità scientifica dello stesso. Nell'ipotesi di un metodo scientifico precedentemente conosciuto ma non utilizzato, taluni auspicano una chiusura al giudizio di revisione<sup>19</sup>; il rischio paventato, infatti, è che un'apertura generalizzata dell'impugnazione straordinaria alle nuove prove scientifiche comporti un'inflazione del lavoro giudiziario e una significativa erosione dell'intangibilità del giudicato. Si tratta, però, di un sacrificio accettabile, a fronte dell'attuale regola del giudizio di condanna basata sull'al di là di ogni ragionevole dubbio e del mutamento del fattore tempo nei rapporti fra processo e diritto, derivante da una nuova concezione epistemologica della prova<sup>20</sup>.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in materia di prova atipica, profilo che si sa intimamente legato al *novum* scientifico; qualora, in sede di valutazione prognostica, la corte territoriale ritenga tali prove idonee

<sup>15</sup> Jannelli, sub art. 633 c.p.p., Chiavario (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, VI, Torino, 1992, 365.

<sup>16</sup> In tal senso, Astarita, *Revisione*, Dig. pen., Agg. III, II, Torino, 2005, 1368.

<sup>17</sup> Cass., sez. I, 25 novembre 2003, n. 45612, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, 1302, con nota di Lorenzetto, *Richiesta di revisione ed indagini difensive: un discutibile caso di inutilizzabilità promozionale*. In argomento, Bruno, *Indagini difensive: il mancato rispetto delle "forme" rende inammissibile la revisione del processo*, *Dir. pen. proc.*, 2004, 1131.

<sup>18</sup> Cass., sez. I, 9 marzo 2005, n. 16455, *CED Cass.*, 231579; analogamente, Cass., sez. I, 28 maggio 2008, n. 26637, *inedita*, in materia di prova ematochimica effettuata con il c.d. "luminol". Si è anche affermato che, nell'ipotesi in cui al difensore sia stato conferito mandato per compiere attività di investigazione preventiva, l'istanza con cui lo stesso chiede l'autorizzazione al prelievo di campioni su reperti sequestrati, in custodia all'autorità giudiziaria, va presentata al giudice dell'esecuzione e non già alla Corte d'appello territorialmente competente per la revisione, sulla base di un'asserita attività prodromica delle indagini difensive alla presentazione dell'istanza di revisione. In tal caso, il giudice dell'esecuzione non potrà negare la suddetta autorizzazione sulla base di una sua valutazione d'inammissibilità dell'istanza di riapertura del processo in sede straordinaria; così, Cass., sez. I, 8 aprile 2008, n. 16798, *CED Cass.*, 239581.

<sup>19</sup> Conti, *Scienza e processo penale*, cit.

<sup>20</sup> Per queste considerazioni, Canzio, *La revisione del processo*, cit., 501.

per l'accertamento della non colpevolezza del condannato e non pregiudizievoli della libertà morale della persona, potrà decidere l'ammissibilità della richiesta, sempre che in fase di giudizio sia recuperato il contraddittorio sulle concrete modalità di assunzione<sup>21</sup>. Al giudice della revisione, quindi, sarà affidato un duplice vaglio: di ammissibilità della richiesta e di rispetto del precetto di cui all'art. 189 c.p.p. Da parte di alcuni, in ogni caso, si ritiene preferibile la riconduzione della prova atipica a contenuto scientifico nel paradigma della perizia o della consulenza tecnica<sup>22</sup>; il pericolo concreto, infatti, sta nel giudice che abbandona la sua libertà di scelta e si trasforma in mero esecutore del volere degli esperti, sottomettendosi a procedure sganciate dalla tipicità legale di modelli probatori esistenti ed affidate integralmente ai tecnici.

### Profili della delibazione di ammissibilità

Alle conclusioni raggiunte, si può replicare che il sindacato sulla validità di nuovi metodi scientifici, ai fini del vaglio di ammissibilità, non è perfettamente compatibile con

l'ambito di valutazione assegnata *in limine litis* alla corte d'appello.

È noto, infatti, che l'impugnazione straordinaria consta di due momenti: una fase preliminare, segreta e senza alcun contraddittorio, deliberativa della richiesta, e il giudizio vero e proprio<sup>23</sup>; superata la dicotomia vigente nel codice del 1930, appare improprio distinguere tra fase rescindente e rescissoria, non essendovi alcun momento procedimentale di revoca o annullamento della precedente sentenza<sup>24</sup>.

In passato, sono sorti significativi dubbi circa l'indagine preliminare assegnata alla corte d'appello, in riferimento, sia ai profili concernenti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 631 c.p.p.<sup>25</sup>, sia al sindacato sulla manifesta infondatezza.

Leggendo l'art. 634 c.p.p., il controllo di ammissibilità appare scisso in due segmenti: il primo riguarda provvedimenti impugnabili e la configurabilità dei "casi", nonché l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 631, 632, 633 e 641 c.p.p., concernenti prognosi di proscioglimento, soggetti legittimati, forma della richiesta e riproposizione di nuova domanda, a seguito di una già rigetta-

<sup>21</sup> Così, Marchetti, *La revisione*, Spangher (a cura di), *Trattato di procedura penale*, V, Milano, 2009, 962.

<sup>22</sup> In tal senso, Gualtieri, *Diritto di difesa e prova scientifica*, *Dir. pen. proc.*, 2011, 495, secondo il quale ove vengano introdotti metodi o tecniche sperimentali, tali da non potersi considerare acquisiti al patrimonio della comunità scientifica, sarà il giudice a pronunciarsi sulla loro validità. Nel caso, invece, di una perizia fondata su cognizioni di comune dominio fra gli esperti, la verifica giudiziale in fase di ammissibilità della domanda di revisione concerne solo la loro corretta applicazione.

<sup>23</sup> Al riguardo, *amplius*, Scalfati, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Padova, 1995, *passim*; Spangher, *Revisione*, *Dig. pen.*, XII, Torino, 1997, 131; Dean, *Provvedimenti soggetti a revisione ed ambiti della declaratoria di inammissibilità della richiesta*, *Giur. it.*, 1999, 806; Id., *La revisione*, Padova, 1999, *passim*.

<sup>24</sup> In dottrina, concordano sul punto: Bronzo, *Il giudizio di ammissibilità del nuovo procedimento di revisione: requisiti sostanziali della richiesta e non manifesta infondatezza*, *Cass. pen.*, 1998, 906; Canzio, *La revisione del processo*, cit., 481; Scalfati, *L'ammissibilità della revisione e la "prova nuova"*, cit., 496. In giurisprudenza, è affermazione oramai pacifica: cfr., *Cass.*, sez. I, 6 ottobre 1998, n. 4837, cit.; *Cass.*, sez. un., 26 settembre 2001, n. 624; *contra*, *Cass.*, sez. I, 22 aprile 1991, T., *Cass. pen.*, 1992, 1873.

<sup>25</sup> A norma del quale: «Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531».

ta, basata su elementi diversi.

Il secondo segmento d'indagine preliminare riguarda, invece, la manifesta infondatezza della richiesta, e non coincide né può essere sovrapposto alla verifica di congruenza ed adeguatezza della domanda, come si desume chiaramente dal termine disgiuntivo "ovvero". Si è affermato, infatti, che mentre la verifica compiuta secondo l'art. 631 c.p.p. corrisponde ad un giudizio prognostico astratto<sup>26</sup>, che non può in alcun modo sconfinare in un'anticipata decisione di merito, il controllo sulla manifesta infondatezza assume connotazioni di maggiore concretezza<sup>27</sup>. Inevitabilmente, anche sulla richiesta di nuove prove o tecniche scientifiche, la deliberazione preliminare sulla domanda va effettuata tenendo conto della loro idoneità a capovolgere l'esito del giudizio di condanna, con un «limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito»<sup>28</sup>. Tuttavia, alla luce

del mutato quadro normativo, caratterizzato dall'introduzione dei principi del giusto processo nell'art. 111 Cost. e dall'inserimento della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nel testo dell'art. 533 c.p.p.<sup>29</sup>, la revisione finisce per subire una profonda mutazione, in base alla quale occorre comparare molto più attentamente i *nova* con le conclusioni probatorie che hanno determinato la condanna<sup>30</sup>. Ne consegue che l'esame preliminare, concepito senza l'intervento delle parti, richiede una sorta di *favor* in chiave di ammissibilità della richiesta, rinviando, nei casi dubbi, la disamina alla fase di merito. Soprattutto dinanzi a nuove metodologie scientifiche, sempre più precise e sofisticate, uno sbrigativo diniego preliminare, compiuto in assenza di contraddittorio, finisce per tradire la mutata fisionomia dell'istituto, sempre più orientato a salvaguardare la c.d. giustizia sostanziale.

<sup>26</sup> Cass., sez. VI, 30 ottobre 1997, D.M., *CED Cass.*, 210308; Cass., sez. III, 11 aprile 1994, V., *ivi*, 197399. È stato, altresì, specificato che l'indagine propria della fase preliminare «deve limitarsi ad una sommaria deliberazione dei nuovi elementi di prova addotti, al fine di stabilire se essi, nei termini in cui sono stati prospettati, appaiano astrattamente idonei, da un canto, ad incidere sostanzialmente e in maniera favorevole sulla valutazione delle prove a suo tempo già raccolte e sul conseguente giudizio di colpevolezza dell'imputato; dall'altro canto, a consentire di prevedere ragionevolmente che essi elementi, soli o congiunti a quelli già esaminati, possano condurre al proscioglimento dell'istante»; così, Cass., sez. I, 25 maggio 1992, L.G., *Cass. pen.*, 1994, 373.

<sup>27</sup> Cass., sez. I, 6 ottobre 1998, n. 4837, cit. Di contrario avviso, Scalfati, *L'esame sul merito*, cit., 320; analogamente Bronzo, *Il giudizio di ammissibilità*, cit., 904.

<sup>28</sup> Così, Canzio, *La revisione del processo*, cit., 481.

<sup>29</sup> Attraverso l'art. 5, l. 20 febbraio 2006, n. 46; al riguardo, Conti, *Al di là del ragionevole dubbio*, Scalfati (a cura di), *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, Milano, 2006, 87; Garofoli, *I nuovi standards valutativi e gli epiloghi decisori nel giudizio*, Gaito (a cura di), *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, Torino, 2006, 77; Paliero, *Il «ragionevole dubbio» diventa criterio*, *Guida dir.*, 2006, 10, 73; Piergallini, *La regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» al banco di prova di un ordinamento di civil law*, Bargis-Caprioli (a cura di), *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, Torino, 2007, 361.

<sup>30</sup> Cfr. Cass., sez. I, 12 maggio 2004, n. 25678, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, 679, con nota di D'Alessandro, *L'oltre ogni ragionevole dubbio nella revisione del processo*. Si ricorda, che la prima decisione che ha enunciato il principio del ragionevole dubbio, tradotto nell'acronimo inglese BARD (*beyond any reasonable doubt*) è la nota Cass., sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, *Dir. pen. proc.*, 2003, 50, con commento di De Martino, *Il nesso causale attivato da condotte omissive tra probabilità, certezza ed accertamento*. Secondo Conti, *Iudex peritus peritorum e ruolo degli esperti nel processo penale*, Tonini (a cura di), *La prova scientifica nel processo penale*, *Dir. pen. proc.*, Dossier, 2008, 29, la citata decisione ha ricollocato «la prova del rapporto di causalità all'interno della comune epistemologia giudiziaria. E tale operazione ha costituito il volano per far entrare la prova scientifica nelle logiche dell'accertamento processuale».

### Rilievi conclusivi

Dall'analisi compiuta, è emerso come la novità del metodo scientifico scaturisca dai *risultati probatori* ottenibili attraverso l'introduzione della nuova tecnica e dalla sua capacità di ribaltare il costrutto accusatorio ritenuto valido per l'emanazione della sentenza di condanna.

Al riguardo, si è sostenuto che solo la valutazione astratta di novità del metodo scientifico può svolgersi nel segreto della camera di consiglio<sup>31</sup>, mentre si prevede un recupero nella fase successiva dell'indagine sugli altri quattro momenti valutativi delineati in materia di prova scientifica (applicazione del nuovo metodo alle risultanze probatorie già vagliate; giudizio di effettiva novità dei risultati ottenuti grazie al metodo inedito; valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio; idoneità a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta).

In più, si è affermato che solo la sopravvenienza di un nuovo metodo scientifico non

conosciuto né conoscibile dalle parti al momento del giudizio di merito, può dare ingresso al procedimento di revisione, che altrimenti si trasformerebbe in un quarto grado di giudizio. Tuttavia, si tratta di visione non giustificata dalla disciplina codicistica (art. 630 lett. c) c.p.p.), che non limita la novità alla sua precedente impossibilità di dedurla ad opera delle parti; niente esclude che il metodo sia processualmente nuovo quando di esso non vi sia alcuna traccia nel ragionamento giudiziario seguito nel pregresso accertamento di condanna.

È auspicabile, invece, il superamento di una visione estremamente formalistica dell'impugnazione straordinaria, in applicazione del canone di garanzia sostanziale implementato dal significativo peso della giurisprudenza europea, la quale ha attribuito rilevanza significativa alla concreta attitudine del mezzo di prova a giungere, per effetto del progresso scientifico, a risultati diversi, capaci di modificare il contenuto dell'accertamento nel precedente giudizio<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> Conti, *Scienza e processo penale*, cit.

<sup>32</sup> Canzio, *La revisione del processo*, cit., 501.